

Ai gentili clienti
Loro sedi

Novità del DL terremoto convertito

Gentile cliente, la informiamo che con legge n. 45/2017 è stato convertito il DL n. 8/2017, contenente **interventi a favore delle popolazione colpite dagli eventi sismici del 2016-2017**. Tra le varie disposizioni contenute nel decreto, l'articolo 11 prevede alcune norme in materia di agevolazioni ed adempimenti fiscali. Tra i vari interventi, segnaliamo, in particolare, i seguenti: *i)* possibilità per i sostituti d'imposta di **regolarizzare entro il 31.05.2017** (senza interessi e sanzioni) gli **adempimenti concernenti le ritenute** relativi ai **soggetti residenti nei comuni colpiti dal terremoto**; *ii)* viene prevista la possibilità di richiedere al sostituto d'imposta di **non operare le ritenute alla fonte dal 01.01.2017 al 31.12.2017**; *iii)* gli adempimenti tributari vengono **sospesi fino al 28.02.2018, la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati avviene entro il 16.02.2018** senza applicazione di interessi e sanzioni; *iv)* gli adempimenti tributari diversi dai **versamenti non eseguiti** per effetto della sospensione stabilita dal DM 01.09.2016 devono essere effettuati entro il **mese di dicembre 2017**; *v)* viene prevista **l'esenzione da imposta di bollo e registro per istanze, contratti e documenti presentati fino al 31.12.2017** in esecuzione di quanto disciplinato dalle ordinanze del commissario straordinario di governo; *vi)* **esenzione da base imponibile IRPEF, IRES, da IMU e TASI per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma fino a ricostruzione**; *vii)* **sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivi o da avvisi di addebito esecutivi fino alla scadenza della sospensione dei versamenti tributari**; *viii)* vengono introdotte una serie di agevolazioni tra cui un **finanziamento agevolato garantito dallo stato per il pagamento dei tributi sospesi e un credito d'imposta pari agli interessi sul finanziamento**; *ix)* in materia di rottamazione (recentemente prorogata a favore di tutti i contribuenti fino al 21.04.2017) viene disciplinata la **sospensione dei termini di un anno**.

Premessa

Con legge n. 45/2017 sono state introdotte alcune disposizioni di carattere fiscale a favore dei soggetti colpiti dagli **eventi sismici del 2016-2017**. Gli interventi, in buona sostanza, prevedono la

sospensione degli adempimenti tributari, finanziamenti agevolati per il sostenimento dei tributi sospesi (garantiti dallo stato e con un credito d'imposta a copertura degli interessi) e **l'esenzione dai tributi** relativi agli immobili da ricostruire (IRPEF, IRES, IMU e TASI). In materia di rottamazione, viene prevista la sospensione dei termini per l'accesso alla misura di definizione agevolata.

Si segnala che **con il DL n. 50/2017 sono state ampliate le tutele a favore dei soggetti colpiti dal sisma.**

Le agevolazioni spettanti

Di seguito illustriamo le **disposizioni** di favore introdotte in sede di conversione del decreto legge.

REGOLARIZZAZIONE RITENUTE (ENTRO IL 31.05.2017)

In sede di conversione è stata confermata la possibilità per i sostituti d'imposta di **regolarizzare entro il 31.05.2017 gli adempimenti concernenti le ritenute** relative ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal terremoto, **senza applicazione di sanzioni e interessi.**

In particolare, la regolarizzazione agevolata concerne le ritenute non effettuate o non versate nei seguenti periodi:

- dal **24 agosto 2016** (data del primo terremoto) **al 19 ottobre 2016** (data di entrata in vigore del DI 189/2016);
- dal **26 ottobre 2016** (data del successivo terremoto) **al 18 dicembre 2016** (data di entrata in vigore della legge di conversione del DI 189/2016).

BUSTA PAGA PESANTE

Viene confermata l'agevolazione secondo cui **gli interessati residenti nei comuni colpiti dal sisma possono chiedere al sostituto d'imposta** (indipendentemente dal domicilio fiscale di quest'ultimo) di **non operare le ritenute alla fonte dal 01.01.2017 al 31.12.2017** (la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché a quelle sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato).

SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTO E DEGLI ADEMPIMENTI

Viene prorogata la **sospensione fino al 31.12.2017 degli adempimenti e dei versamenti tributari** (con esclusione del rimborso di quanto eventualmente già versato).

La ripresa della **riscossione dei tributi sospesi e non versati avviene entro il 28.02.2018**, senza applicazione di **interessi e sanzioni.**

ATTENZIONE!

La disposizione **interessa anche le ritenute alla fonte non operate dai sostituti d'imposta su richiesta degli interessati** ("busta paga pesante").

Durante l'iter di conversione, è stata inserita la norma in base alla quale **la ripresa del versamento delle ritenute non operate** può essere disciplinata con decreto MEF da emanare entro il 30 novembre 2017. Il decreto in parola potrà **prevedere la rateizzazione del versamento fino a un massimo di 18 rate mensili** (nei limiti della disponibilità del fondo rotativo istituito per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi).

CANONE TV

Secondo quanto previsto dalle disposizioni in commento, **anche la ripresa del versamento del canone tv, mediante addebito sulla bolletta elettrica, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2017**. Inoltre, nei casi in cui, a seguito del terremoto, **la famiglia anagrafica non detenga più alcun apparecchio televisivo, il canone non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per tutto il 2017**.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI (DIVERSI DA VERSAMENTI)

Gli **adempimenti tributari, diversi dai versamenti**, non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal Dm 01.09.2016, devono essere effettuati **entro il mese di dicembre 2017**.

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

Viene previsto che le **persone fisiche** residenti (o domiciliate) e le **persone giuridiche** aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, oltre a quella dall'imposta di bollo, **beneficiano anche dell'esenzione dall'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentanti alla pubblica amministrazione fino al 31.12.2017** in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del governo. **Non si procede al rimborso dell'imposta di registro già versata prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione agevolativa**.

REDDITI DA FABBRICATI

Viene disciplinata la **proroga dal 28.02.2017 al 30.06.2017 del termine per l'emanazione delle ordinanze sindacali di sgombero funzionali all'individuazione degli immobili inagibili destinatari dei benefici** previsti dall'art. 48, comma 16, DL n. 189/2016 (esclusione dalla base imponibile IRPEF e IRES dei redditi dei fabbricati, esenzione IMU e TASI fino alla ricostruzione).

Di conseguenza viene posticipato al 30.06.2017 il termine entro cui **il contribuente può dichiarare**, ai medesimi fini, la **distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale**.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE

Viene confermata la **sospensione dal 01.01.2017** al fino alla **scadenza** della sospensione degli adempimenti tributari dei **termini per la notifica delle cartelle di pagamento** e per la **riscossione** delle somme risultanti dagli **avvisi di accertamento esecutivi** e dagli **avvisi di addebito esecutivi** (relativi al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps), nonché delle **attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori** (compresi quelli degli enti locali).

AGEVOLAZIONI PER IMPRENDITORI, AUTONOMI E AGRICOLTORI

Confermate anche le diverse misure agevolative previste per **imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori**. In sintesi:

- **finanziamento agevolato** (assistito da garanzia dello Stato) **per il pagamento dei tributi sospesi** (ex articolo 48, DI 189/2016), dei tributi dovuti nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 e di quelli dovuti per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018;
- i beneficiari corrispondono alle banche gli **interessi e le spese** strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti ricevuti mediante un **credito d'imposta di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti**;
- i soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la **quota capitale a partire dal 01.01.2020** (dal 01.01.2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in **cinque anni**, secondo il **piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento**. In sede di conversione, è stato disposto che il piano di ammortamento prevede che gli interessi e le **spese dovuti per i relativi finanziamenti sono riconosciuti con riferimento al 31.12.2018**.

ROTTAMAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO

Con riferimento alla procedura di rottamazione delle cartelle viene stabilita la proroga dal 31.03 al 21.04.2017 del **termine per la presentazione della dichiarazione di adesione** alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Viene, inoltre, posticipato dal 31.05.2017 al 15.06.2017 il **termine entro il quale Equitalia comunica**, ai debitori che hanno chiesto la rottamazione, **l'ammontare complessivo delle somme dovute e quello delle singole rate**, nonché il **giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse**.

Mentre la proroga sopra indicata si riferisce alla generalità dei debitori, per i soggetti colpiti dal sisma **resta applicabile la proroga di un anno dei termini e delle scadenze previsti dalla disciplina della definizione agevolata**.

ZFU

Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici è istituita la zona franca urbana. Le imprese che hanno la **sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca** e che hanno subito a causa degli eventi sismici la **riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti** a quello in cui si è verificato l'evento possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

- 1. esenzione dalle imposte sui redditi** del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca **fino a concorrenza**, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di **100.000 euro del reddito**;
- 2. esenzione IRAP** nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- 3. esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca**, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
- 4. esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi per **l'assicurazione obbligatoria infortunistica**, a carico dei datori di lavoro, sulle **retribuzioni da lavoro dipendente**. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai **titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana**.

Le suddette esenzioni spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.

La zona franca comprende anche i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

Le esenzioni spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di cui sopra e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO